

A TUTTI I CLIENTI

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 11/2009

Treviso, 15 Maggio 2009

OGGETTO: Sicurezza sul lavoro.

Il Testo Unico per la sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008) riorganizza ed introduce molteplici disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Si specificano di seguito gli obblighi che, a seguito del differimento varato dal D.L. 207/2008, sarebbero dovuti entrare in vigore il 16 maggio 2009:

1. Obbligo di comunicare all'INAIL o all'IPSEMA, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni (articolo 18, lettera r, D.Lgs. 81/2008);
2. Divieto delle visite mediche preassuntive (articolo 41, comma 3, lettera a, D.Lgs. 81/2008);
3. Valutazione dei rischi derivanti da stress lavoro-correlato (articolo 28, comma 1, D.Lgs. 81/2008);
4. Indicazione della "data certa" del documento di valutazione dei rischi (articolo 28, comma 2, D.Lgs. 81/2008).

Il ministero del Lavoro ha sospeso l'obbligo di comunicare all'Inail gli "infortuni brevi" di cui al punto 1, e potrebbe non essere così scontata neppure l'entrata in vigore entro il 16 maggio 2009 degli altri obblighi sopra elencati.

Si ricorda, tuttavia, che la definizione di lavoratore per il quale è obbligatorio procedere alla regolarizzazione in base al Testo Unico sul lavoro è ampia e comprende chiunque svolga una attività lavorativa anche se non retribuita, compresi gli apprendisti ed i soci lavoratori di società.

Inoltre, la valutazione dei rischi derivanti da stress lavoro-correlato e l'indicazione della "data certa" sul documento della sicurezza (punti 3 e 4) sono oggetto di modifiche nell'ambito del decreto correttivo ora all'esame del Parlamento. Ciò nonostante, allo stato attuale, questi ultimi adempimenti non sono stati prorogati.

Cogliamo l'occasione per ribadire la necessità di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro ed alleghiamo bozza di autocertificazione dei rischi a cui attribuire data certa tramite bollo postale oppure autoinvio di plico raccomandato.

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, Vi porgiamo i nostri migliori saluti.

Lo Studio